

Conferenza Episcopale Italiana

COMITATO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

**CONTRIBUTI E SUGGERIMENTI  
PER L'ATTUAZIONE DI ALCUNI ADEMPIMENTI URGENTI  
PREVISTI DALLE NORME  
SUGLI ENTI E BENEFICI ECCLESIASTICI**

Roma, 12 luglio 1985

## SOMMARIO

### Avvertenze

1.	Relazione di S.E. Mons. Nicora .....	pag.	2
2.	Nota in materia di benefici, parrocchie e chiese parrocchiali .....	"	15
3.	Bozze Decreti .....	"	27
	- Decreto benefici estinti .....	"	28
	- Decreto elenco parrocchie .....	"	29
	- Decreto elenco chiese parrocchiali estinte .....	"	30
4.	Bozza Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici .....	"	31
5.	Bozza Rendiconto Bilancio parrocchiale	"	39

## A V V E R T E N Z E

- Il documento iniziale contiene la prima parte dell'intervento svolto da S.E. Mons. Attilio Nicora alla XXV Assemblea Generale; è parso utile riproporlo, a richiesta di parecchi Vescovi, perché presenta le motivazioni fondamentali di talune scelte operate in materia di statuti degli erigendi Istituti per il Sostentamento del Clero e offre un essenziale aggiornamento sull'attività svolta dal Comitato fino allo scorso mese di maggio.

- La Nota di cui al punto 2. è divisa in tre parti:

nella prima sono esaminati i principali problemi relativi all'elaborazione dei benefici che si estingueranno in ciascuna diocesi al momento dell'erezione dell'Istituto diocesano;

nella seconda si affrontano le tematiche relative alla determinazione della sede ed alla denominazione delle parrocchie, che otterranno con procedura agevolata il riconoscimento civile;

e nella terza si formulano osservazioni e suggerimenti circa gli analoghi problemi per le chiese parrocchiali, che si estingueranno contestualmente al riassetto delle parrocchie.

- Nel successivo punto 3. sono raccolte le bozze dei tre decreti vescovili da emanare in relazione alle fattispecie esaminate nella Nota di cui sopra.

- Al punto 4. figura lo schema del Regolamento per i Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici che era stato sollecitato da numerosi Vescovi e la cui importanza non richiede particolari sottolineature, ove si tenga presente che, unitamente al rendiconto di cui appresso, costituirà la base per una ordinata costruzione del nuovo sistema di sostentamento del Clero.

- Ed infine, distinto con il numero 5., si offre come ultimo schema quello del Rendiconto annuale delle Parrocchie (can. 1284 par. 2 n. 8), che si auspica divenga quanto prima possibile strumento di uso comune tanto di auto disciplina quanto di informazione doverosa del Vescovo e delle Comunità parrocchiali.

Il Comitato sottolinea che si tratta di uno schema indicativo con riserva di inviare successivamente una edizione anche graficamente meglio elaborata.

Il Comitato  
per il Sostentamento del Clero

Roma, 12 luglio 1985

**R E L A Z I O N E**

**tenuta da S.E. Mons. Attilio Nicora  
alla XXV Assemblea Generale della C.E.I.**

**"SITUAZIONI E PROSPETTIVE RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE  
DELLE NUOVE NORMATIVE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO"**

**(Prima parte)**

Ci troviamo a riprendere il discorso sull'attuazione del nuovo sistema di sostentamento del clero italiano dopo sei mesi e mezzo dalla firma del Protocollo, che il 15 novembre 1984 ne ha dettato le regole.

Le ripetute assicurazioni circa una sollecita ratifica da parte italiana degli Accordi del 1984, di cui mi ero fatto eco negli incontri con le singole Conferenze Episcopali Regionali tenuti nello scorso inverno, non sono state onorate; anzi, l'iter della discussione parlamentare per l'approvazione delle leggi di autorizzazione alla ratifica ha visto momenti di stanchezza e di disimpegno, con qualche punta di squallore, che, se non ci scandalizzano, ci fanno tuttavia pensosi circa la permanente difficoltà di affrontare nel nostro Paese il problema delle relazioni tra la Chiesa e la comunità politica in maniera moderna e costruttiva.

Ma non siamo qui per deplorare. Salutiamo piuttosto con compiacimento due avvenimenti destinati a imprimere una svolta decisiva nel difficile cammino di attuazione della rinnovata legislazione concordataria: l'imminente scambio degli strumenti di ratifica degli Accordi di Villa Madama (3 giugno prossimo), che darà pieno e definitivo vigore alle norme in essi contenute, e l'annuncio che la necessaria "recognitio" della Santa Sede per gli statuti dei costituendi istituti centrale, diocesani e inter-diocesani per il sostentamento del clero è ormai "in itinere", permettendo di gettare finalmente le basi del complesso sistema che andiamo a costruire.

A questo punto le prospettive si fanno più precise e gli impegni più stringenti. Ritengo perciò opportuno passare in rassegna con voi i principali problemi che già sono in fase di studio o che ci si aprono dinanzi.

\* \* \*

#### I. - Che cosa si è fatto sin qui

1. - In data 22 febbraio 1985 il gruppo di lavoro, che aveva da diversi mesi iniziato lo studio dei problemi posti dal nuovo sistema che si andava delineando, è stato costituito dalla Presidenza come vero e proprio Comitato della C.E.I. Purtroppo esso ha potuto godere per troppo poco tempo della intelligente e generosa collaborazione di Mons. Giovanni Teodori, improvvisamente scomparso in una giornata di comune, intenso lavoro; mi sia concesso di ricordarlo ancora una volta con animo commosso e di testimoniare dinnanzi a questa Assemblea il prezioso apporto di convinzione, di competenza, di stile sacerdotale che egli ci ha dato.

2. - Nella seconda metà di gennaio sono stati tenuti sette incontri (a Verona, a Milano, a Roma per due volte, a Napoli, a Bari e a Palermo) per i sacerdoti incaricati dai Vescovi di curare la realizzazione del censimento e di studiare l'avvio degli Istituti diocesani. E' parsa un'iniziativa utile: presenza pressoché totale delle diocesi, vivo interesse dei preti, avvio di conoscenze e di scambi, che sono poi proseguiti mediante il servizio di consulenza telefonica assicurato presso la sede della C.E.I., atteggiamento generalmente costruttivo nei confronti dei nuovi impegni e delle conseguenti responsabilità, emergenza di situazioni varie e complesse, che sono servite a illuminare e orientare ulteriormente l'attività del Comitato. Il ritardo delle ratifiche ha successivamente allentato i rapporti nati da quegli intensi momenti; ma la nuova, decisiva fase di adempimenti che si sta aprendo non mancherà di ricreare occasioni di incontro, di scambio, di reciproco aiuto.

3. - Il censimento delle persone e dei beni interessati al nuovo sistema è in fase di svolgimento. Per quanto concerne le schede anagrafiche personali la situazione al 25 maggio scorso era la seguente: su 299 diocesi tenute a inviare le schede ne mancavano 59 all'appello; 95 erano quelle in ritardo nel restituire compilato il quadro statistico del clero diocesano.

Se si considerano la novità e la complessità dell'impresa c'è da essere complessivamente soddisfatti per la serietà e l'impegno con cui il censimento si va realizzando; se si guarda alle scadenze che erano state fissate, non può sfuggire il ritardo di non poche diocesi, che rischia di tornare a danno dell'operazione complessiva. Paradossalmente, il ritardo delle ratifiche, che ha costretto a rallentare il ritmo complessivo dei nostri impegni, finisce per sanare alcune inadempienze; mi permetto tuttavia di rivolgere una viva preghiera ai Vescovi interessati, perché sollecitino i loro responsabili a dedicare la massima cura alla tempestiva e ordinata raccolta dei dati mancanti.

4. - La preparazione del sistema informativo nazionale, che dovrà collegare l'Istituto Centrale con gli Istituti diocesani e inter-diocesani e permettere lo scambio e l'elaborazione dei dati relativi alle posizioni personali dei sacerdoti, alla gestione dei beni già beneficiari e ai flussi finanziari, ha tenuto particolarmente impegnato il Comitato.

a) L'operazione più urgente alla quale si deve provvedere è la c.d. acquisizione dei dati, cioè la trasposizione dei dati del censimento dalle schede cartacee ai nastri magnetici, in vista della loro futura elaborazione.

Per evidenti ragioni di riservatezza si è preferito non affidarsi ad aziende che offrono tali servizi, ma provvedere a gestire l'operazione in proprio. Due squadre di circa 20 giovani operatori, adeguatamente addestrati dopo opportuna selezione, verranno impegnati nella acquisizione dei dati per una durata di circa otto mesi, con l'assistenza di tecnici e secondo un programma elaborato dal nostro consulente

informatico. L'operazione avrà inizio entro il mese di giugno e si svolgerà in locali della "Domus Mariae", messi cordialmente a disposizione dall'Azione Cattolica Italiana e da noi appositamente attrezzati. L'operazione usufruirà delle notevoli agevolazioni previste da una recente legge sui c.d. contratti di formazione e lavoro.

b) Il ritardo delle ratifiche ha invece permesso di introdurre una pausa di più approfondita riflessione in ordine alle scelte che si dovranno compiere circa la rete informativa nazionale e il relativo programma (software) e macchinario (hardware).

Per uno studio organico dei problemi è stato costituito un gruppo di tre esperti di alto livello (due ingegneri e un tecnico informatico) e si è affidata a un consulente di valore l'elaborazione di uno specifico programma, rapportato alle esigenze proprie del sistema che si va a costruire.

Si prevede che verso la metà di luglio saremo in grado di condurre un ultimo confronto con le ditte produttrici che erano già state contattate nel novembre-dicembre dello scorso anno. In pratica, soltanto nel prossimo autunno sarà possibile riprendere anche con le diocesi il discorso che s'era accennato negli incontri con le Conferenze Episcopali Regionali: indicare cioè verso quale tipo di apparecchiature ci si orienta ed offrire possibilità precise di collegamento degli impianti già esistenti e di eventuale potenziamento di quelli da costituire, in vista di ulteriori usi per finalità pastorali.

5. - Il Comitato si è anche doverosamente preoccupato dell'individuazione di una sede per il costituendo Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

In un primo tempo si era ipotizzato un acquisto in proprietà, che avrebbe anche costituito un opportuno investimento e rappresentato il capitale immobiliare dell'Istituto.

Non si sono però delineate occasioni adatte sotto il profilo funzionale e convenienti sotto quello economico. Intanto si è sviluppata qualche riflessione ulteriore, e l'attenzione si è portata sulla "Domus Mariae". Nella parte posteriore del grande edificio sarebbe disponibile uno spazio di circa 1.400 mq utili, che, con gli opportuni adattamenti, potrebbe ben diventare la sede dell'Istituto Centrale. Diverse ragioni fanno propendere per un affitto novennale, rinnovabile, di tali ambienti: la vicinanza alla sede della C.E.I., le molte garanzie che derivano dall'avere rapporto con l'Azione Cattolica come locatrice, la possibilità di usufruire di sale e saloni della "Domus" per riunioni e convegni e, all'occorrenza, di avere mensa e alloggio, una discreta accessibilità, la disponibilità di un buon parcheggio. L'orientamento è ormai in tal senso; nelle prossime settimane si potrebbe arrivare alla stipulazione di un contratto preliminare tra C.E.I. e Azione Cattolica Italiana, con l'intesa che nella titolarità della conduzione subentrerà l'Istituto Centrale non appena sarà stato costituito. Gli ambienti, che sono diversi da quelli datici in uso per l'operazione acquisizione dati, potrebbero esser disponibili per la fine di luglio; da quel momento bisognerà avviare i lavori di adattamento; il rapporto di locazione comincerà ad aver effetto dal 1° gennaio 1986.

6. - Il punto che ha richiesto al Comitato più qualificato impegno è stato però quello della predisposizione degli statuti per gli Istituti centrale, diocesani e inter-diocesano e delle connesse norme elettorali per la designazione dei rappresentanti del clero nei relativi consigli di amministrazione.

#### A) Istituto Centrale

La bozza di statuto per l'erigendo Istituto Centrale (I.C.S.C.) era stata sottoposta all'esame del Consiglio Permanente nella sessione di gennaio, e aveva riportato una sostanziale approvazione; contemporaneamente era stata trasmessa alla Santa Sede, in vista della necessaria "recognitio". Avute le osservazioni dei dicasteri interessati e approfondita ulteriormente la riflessione, si è giunti a un testo riveduto, che attende ora l'approvazione definitiva della Sede Apostolica.

La delineazione della figura canonica dell'I.C.S.C. non è stata agevole. Tale Istituto, infatti, non è previsto dal codice di diritto canonico, ma nasce esclusivamente dalle Norme approvate con Protocollo del 15 novembre 1984; particolarmente arduo si presenta il problema del suo rapporto con l'ente che gli dà vita, la Conferenza Episcopale Italiana, la quale, peraltro, non riceve dal codice specifiche potestà amministrative, e con gli Istituti diocesani, con i quali esso è inserito dalle Norme in un organico sistema di connessioni, pur dovendo rispettare l'autonomia e la responsabilità gestionale degli stessi.

a) Quanto ai rapporti con la C.E.I.: le Norme hanno fatto la scelta di non incentrare direttamente sulla Conferenza Episcopale la responsabilità della gestione unitaria del nuovo sistema di sostentamento del clero, pur prevedendo in capo ad essa alcune competenze di notevole rilievo diretto o indiretto: l'approvazione dello statuto e l'erezione (art. 21, 3), la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione (art. 39), la determinazione del limite di remunerazione per il clero (art. 24), la fissazione della parte della quota dell'otto per mille IRPEF destinata dai cittadini alla Chiesa che dovrà affluire all'Istituto (art. 41), la rendicontazione annuale allo Stato (art. 44).

L'I.C.S.C. è dunque distinto e autonomo dalla C.E.I. S'è ritenuto tuttavia di dover prevedere nello statuto adeguate forme di collegamento, che permettano alla Conferenza di esercitare un opportuno controllo su un ente, che dovrà operare in un campo tanto complesso e delicato. In questo senso si è previsto il giuramento dei membri del Consiglio di Amministrazione avanti il Presidente della C.E.I. o un suo delegato (art. 6), il potere di revoca dei consiglieri da parte della C.E.I. "per gravi motivi" (art. 6), l'obbligo del Consiglio di amministrazione di presentare annualmente il bilancio consuntivo corredato dalla relazione del Consiglio stesso e del Collegio dei revisori dei conti, e trimestralmente una relazione "sulle linee di gestione dell'ente e sulla situazione dei conti" (art. 15), la necessità di avere l'autorizzazione della C.E.I. per il compimento di atti di straordinaria amministrazione relativi a beni immobili (art. 11); e per maggior garanzia del corretto funzionamento dell'Istituto si è previsto il Collegio dei Revisori, che, stricto iure, non sarebbe necessario dal punto di vista canonico (artt. 17-19).

Problema delicato è quello dei poteri del Consiglio dell'Istituto in ordine alla gestione delle masse finanziarie di cui annualmente esso potrà disporre, mentre



mensilmente, per dodicesimi, le andrà erogando agli Istituti diocesani. Appare evidente la necessità che l'Istituto possa provvedere in modo agile e tempestivo al miglior collocamento di dette somme, anche per farne lievitare la consistenza mediante una saggia amministrazione; ma tale esigenza contrasta con l'inevitabile lentezza delle autorizzazioni esterne che si dovessero richiedere. Per questo, pur consapevoli della delicatezza del punto in questione, si è preferito non porre vincoli all'azione del Consiglio in ordine ai singoli investimenti finanziari; la C.E.I. potrà seguire l'attività dell'Istituto attraverso le diverse forme di controllo sopra richiamate, in special modo attraverso la relazione trimestrale, e non mancherà la possibilità di intervento discreto e autorevole, ove questo fosse giudicato prudente o necessario.

b) Quanto ai rapporti con gli Istituti diocesani: s'è già osservato che la connessione organica tra Istituto centrale e Istituti diocesani è costituita originariamente dalle Norme stesse. Tale stretta connessione è stata richiamata nell'art. 3 dello Statuto: "L'I.C.S.C. intrattiene con gli Istituti diocesani e interdiocesani tutti i rapporti necessari ad attuare nelle sue organiche connessioni e secondo criteri di solidarietà e di perequazione il sistema di sostentamento del clero italiano previsto dalle Norme".

La connessione deriva dalle finalità di solidarietà e di perequazione che il sistema si propone, e dunque non è marginale o eventuale, ma strutturale e organica. Se non vi fosse stata una massa finanziaria unica da distribuire, o se la sua distribuzione fosse stata comandata da un mero criterio di ripartizione capitaria (tot pro capite, cioè per ogni sacerdote), non sarebbe sorto un problema di stretta connessione tra gli Istituti; ma se il sistema prevede che vi sia una somma complessiva da ripartire sul presupposto dell'esistenza di un "clero italiano", e che tale ripartizione non debba essere meccanica ma debba ricercare un'equa distribuzione delle risorse, onde da parte di chi più ha si provveda a chi ha meno, diventa evidente che l'Istituto centrale assume un'importanza determinante, appunto come promotore e garante dell'effettivo perseguimento dei fini di solidarietà e di perequazione. A tale scopo nell'art. 3 si prevede che l'Istituto centrale "a) coadiuva e assiste gli Istituti diocesani o interdiocesani nei loro compiti di gestione; b) studia, in concorso con gli Istituti stessi, le più opportune misure di razionalizzazione e valorizzazione del loro patrimonio; c) verifica e controlla gli stati di previsione di detti Istituti e, all'esito positivo dei controlli, procede alle integrazioni (...), con riserva di eventuali conguagli all'atto dell'esame dei loro bilanci consuntivi". Indubbiamente questo potere di verifica comporta un esame di merito degli stati di previsione e dei bilanci consuntivi; e, se non avesse esito positivo, legittimerebbe l'Istituto Centrale a contestare formalmente le soggiacenti irregolarità o inadempienze. E' dunque un potere penetrante; ma deriva necessariamente dalla logica del sistema, il quale non potrebbe ammettere che alcuni Istituti diocesani agissero a danno di tutti gli altri senza che ne venisse ferita quella prospettiva di solidarietà e di perequazione, che del sistema è costitutiva.

#### **B) Istituti diocesani e interdiocesani**

Le bozze degli statuti degli Istituti diocesani e interdiocesani erano state sottoposte a consultazione mediante invio a tutti i Vescovi. Al 23 maggio u.s.

i risultati della consultazione erano i seguenti: circa gli statuti, 143 risposte (tra cui quelle di due Conferenze Regionali), 54 placet, 89 placet iuxta modum; circa le norme per l'elezione dei rappresentanti del clero nei Consigli di amministrazione, 142 risposte (tra cui quella di una Conferenza Regionale), 113 placet, 3 non placet, 26 placet iuxta modum.

Il Comitato ha esaminato con cura tutte le osservazioni e ha proceduto alla riformulazione dei testi, che sono contenuti nel fascicolo distribuito in aula.

In proposito è da tener presente che:

- Gli statuti che vengono presentati rappresentano il minimo inderogabile, cui ciascun Vescovo dovrà attenersi; questo minimo potrà essere integrato e arricchito da ciascun Vescovo, meglio adattando lo statuto alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del proprio Istituto.
- Per ragioni di chiarezza e di comodità, si è preferito presentare tre distinti schemi statutari: uno per le diocesi autonome con proprio Vescovo, uno per le diocesi unite "aeque principaliter" o "in persona Episcopi", uno per le diocesi autonome e con proprio Vescovo che decideranno di unirsi in un unico Istituto interdiocesano.
- Per quanto concerne gli Istituti interdiocesani la lettera inviata dal Prefetto del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa al Cardinale Presidente in data 18 dicembre 1984 stabiliva l'obbligatorietà della costituzione di un unico Istituto interdiocesano nel caso di unione di più diocesi in capo a un unico Vescovo, facendo salve eventuali "speciali e gravi ragioni in contrario"; ma a chi spetta valutare la specialità e la gravità di tali ragioni? La Presidenza della C.E.I. ha chiesto autorevoli chiarimenti in proposito, ma sin d'ora sono autorizzato a comunicare che competente a vagliare le situazioni eccezionali che si creassero è la Santa Sede e che eventuali istanze in proposito saranno da indirizzare al Consiglio per gli Affari Pubblici.

Non è possibile in questa sede esporre la valutazione che il Comitato ha fatto di tutti i "modi" emergenti dalla consultazione dei Vescovi. Mi limiterò ad alcune annotazioni relative ai punti più significativi e di interesse più generale.

a) La denominazione dell'Istituto. Non si è riusciti a trovare un nome che fosse nello stesso tempo precisamente individuante e meno anonimo e burocratico di quello di "Istituto per il sostentamento del clero". La denominazione "Istituto per il clero" sarebbe stata troppo generica, alludendo anche alla promozione spirituale, culturale, pastorale dello stesso; meno ancora avrebbe giovato la denominazione riferita a un santo. Alla fine, è parso che la denominazione descrittiva delle finalità specifiche dell'Istituto fosse, tutto sommato, la migliore.

b) L'attenzione ai preti che hanno abbandonato il ministero. Molti Vescovi hanno chiesto una prudente attenuazione del riferimento a questa fattispecie nell'art. 2, che riguarda le finalità dell'Istituto. Si è accolta la richiesta, limitandosi a rinviare all'art. 27 delle Norme; d'altra parte, si è mantenuto il riferimento alla fattispecie, proprio perché l'impegno a provvedervi è stabilito esplicitamente dalle Norme e non può essere eluso.

c) Le funzioni previdenziali e assistenziali. Come è noto, il can. 281, par. 1 distingue la "remuneratio" dovuta ai presbiteri "cum ministerio ecclesiastico

se dedicant" dalla "socialis assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmitate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur" (can. 281, par. 2). Correlativamente, sul piano degli strumenti, il codice distingue tra lo "speciale institutum (...) ut sustentationi clericorum, qui in favorem dioecesis servitium praestant, ad normam can. 281 provideatur" (can. 1274, par. 1) e un diverso eventuale "institutum, quo securitati sociali clericorum satis provideatur" laddove "praevidentia socialis in favorem cleri nondum apte ordinata est" (can. 1274, par. 2).

In relazione alla situazione italiana, le Norme hanno proposto una soluzione intermedia: tenendo conto che le prestazioni offerte per il caso di invalidità e vecchiaia dalle pensioni erogate dallo speciale Fondo Clero INPS sono piuttosto modeste, si è prevista la possibilità che l'Istituto centrale e gli Istituti diocesani assumano anche, ove lo ritengano opportuno, funzioni previdenziali autonome, integrative di quelle assicurate dallo Stato.

Si è ritenuto opportuno di richiamare questa possibilità tra le finalità degli Istituti; a suo tempo, avviato il funzionamento del sistema, si dovrà riparlare del problema, perché i Vescovi possano prendere decisioni in merito. Intanto, dovrebbe essere pacifico che l'Istituto diocesano è tenuto a provvedere soltanto ai preti che svolgono effettivamente un ministero, non invece a quelli "quiescenti" per invalidità o anzianità: questi hanno diritto a che la diocesi provveda loro, ma la forma di intervento non passa, di per sé, attraverso l'Istituto.

d) I membri del Consiglio di Amministrazione. A richiesta di diversi Vescovi si è abbassato il numero minimo dei componenti il Consiglio a cinque, tenendo conto delle diocesi di modeste proporzioni, mentre si è mantenuto a nove quello massimo. Si ricordi che le Norme stabiliscono che almeno un terzo dei consiglieri deve essere espresso dal clero diocesano; a giudizio del Vescovo, potrebbe quindi essere attribuita alla designazione del clero anche una percentuale maggiore di membri del Consiglio.

e) Oneri amministrativi e spese di funzionamento. Da diverse parti si chiede se il Consiglio dell'Istituto dovrà provvedere sempre e in ogni caso alla gestione amministrativa diretta dei beni che passeranno in proprietà dello stesso o se invece potrà avvalersi di qualche forma di collaborazione strumentale. Nello statuto si è preferito non mettere nulla in proposito, per sottolineare la responsabilità del Consiglio e non far sorgere pretese nei precedenti gestori dei beni beneficiari; resta però chiaro che il Consiglio potrebbe delegare alcune incombenze amministrative, per esempio, ai parroci in relazione ai beni già appartenenti al beneficio parrocchiale, così come potrebbe stipulare accordi con qualche studio professionale specializzato perché questo provveda ad alcune incombenze amministrative.

Per quanto poi riguarda le spese di funzionamento, si è allegata al materiale distribuito in aula una previsione di spesa, calcolata su un Istituto diocesano di media grandezza (200 preti cui provvedere, 500 unità immobiliari da amministrare). Si tratta, ovviamente, di un calcolo approssimativo e schematico; le situazioni saranno in realtà le più diverse, e ciascuno degli elementi indicati nella previsione andrà adattato alle circostanze peculiari prese in esame; in ogni modo, non si

può ignorare che le spese di funzionamento avranno una loro concreta rilevanza e quindi, dove la sproporzione tra costi e vantaggi apparisse marcata, vi sarebbe a nostro avviso una ragione stringente per pensare con molta determinazione all'ipotesi di un Istituto interdiocesano.

f) Il rapporto tra Vescovo e Istituto diocesano. E' uno dei problemi più delicati, per il complesso di valori che implica; ed anche la consultazione ha segnalato una viva attenzione dei Vescovi in proposito. Vorrei sottolineare, anche in risposta a interrogativi e a rilievi diversi, le linee fondamentali alle quali il Comitato ha cercato di attenersi.

- Si è fatta consapevolmente la scelta di non affidare al Vescovo la presidenza dell'Istituto diocesano.

Tale scelta era legittima: mentre infatti il Concilio (cfr. P.O., 21) e il M.P. Ecclesiae Sanctae (I, 8) indicavano il Vescovo come "administrator" dello "speciale institutum" per il sostentamento del clero, il can. 1274, par. 1 ha significativamente lasciato cadere tale disposizione, con ciò riconoscendo un più ampio margine di movimenti agli statuti circa l'individuazione del Presidente dell'Istituto in questione. Le ragioni di questo orientamento non appaiono dai lavori preparatori; ma il dato è comunque pacifico.

La stessa scelta è stata inoltre ritenuta opportuna: è infatti da immaginare che il presidente dell'Istituto si troverà in taluni momenti a vivere rapporti non facili sia con alcuni sacerdoti, sia con terzi titolari di diritti sui beni già beneficiari (coloni, affittuari, ecc.), e non è chi non veda come sia meglio sotto tanti profili che il Vescovo non resti implicato in vicende che potrebbero dimostrarsi logoranti e pastoralmente delicate, mentre proprio le sue responsabilità di pastore trarrebbero giovamento da una posizione che appaia all'evidenza "extra litem" e "super partes".

- Ciò non comporta ovviamente una de-responsabilizzazione del Vescovo o una limitazione dei suoi poteri. Poiché l'Istituto è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto e non un ufficio della Curia vescovile, esso godrà della autonomia caratteristica di tutti gli enti ecclesiastici dotati di propria personalità; ma proprio perché è un ente presente e operante nella diocesi e a servizio del clero diocesano esso è soggetto alla generale potestà del Vescovo. In particolare:

\* spetta al Vescovo il potere di vigilanza sull'Istituto, a norma del can. 1276, trattandosi di persona giuridica pubblica a lui soggetta;

\* spettano al Vescovo alcuni poteri di controllo, che sono stati esplicitati con cura nello statuto: all'approvazione del Vescovo devono essere sottoposti lo stato di previsione e il bilancio consuntivo (art. 16); dal Vescovo devono essere autorizzati gli atti di straordinaria amministrazione deliberati dal Consiglio di Amministrazione, restando in facoltà del Vescovo stesso di prevedere nello statuto che per tale autorizzazione debba essere acquisito anche il consenso del collegio dei consultori e del consiglio diocesano per gli affari economici (art. 11); al Vescovo (o all'Ordinario) deve essere richiesta la licenza scritta per iniziare controversie in foro civile (can. 1288);

\* spetta al Vescovo la scelta di una parte dei membri del Consiglio di Amministrazione (potrebbero essere i due terzi), la nomina di tutti i consiglieri,

tra cui il Presidente e il Vice-Presidente, e la loro eventuale revoca (art. 7), così come la nomina di due dei tre componenti il Collegio dei revisori dei conti e del Presidente dello stesso, ove il Vescovo decidesse di prevedere statutariamente anche questo organo di controllo (art. 18);

\* davanti al Vescovo o a un suo delegato deve essere emesso il giuramento "de bene et fideliter bonis administrandis" prescritto dal can. 1283;

\* spetta infine al Vescovo stabilire, in conformità con le disposizioni emanate dalla C.E.I., le modalità per la designazione da parte del clero diocesano dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto (art. 7).

g) Il rapporto tra Istituto diocesano e Istituto centrale. Si tratta di un altro rapporto che può presentare qualche elemento di difficoltà e di delicatezza. In parallelo con quanto indicato nello statuto dell'Istituto centrale, si è richiamata nell'art. 3 la doverosa disponibilità dell'Istituto diocesano alla collaborazione con quello e la possibilità di avvalersi della assistenza che esso gli potrà assicurare; si è prevista la opportunità di "intese" tra Istituti diocesani e centrale per l'assunzione di eventuali funzioni previdenziali e assistenziali (art. 2 c); si è stabilito che l'Istituto centrale può proporre al diocesano lo svolgimento di eventuali funzioni utili, sempre nel quadro dei suoi fini istituzionali (art. 2 e); si è però anche ribadito, per le ragioni evidenziate in precedenza, il dovere e il diritto dell'Istituto centrale di verificare e approvare lo stato di previsione e il bilancio consuntivo dell'Istituto diocesano (art. 16), nonché la necessità della previa autorizzazione dell'Istituto centrale perché il Consiglio di Amministrazione del diocesano possa investire una parte degli eventuali avanzi di gestione a fini incrementativi del patrimonio (art. 17), giacché soltanto il centrale è in grado di apprezzare, di anno in anno, il quadro generale e il funzionamento complessivo del sistema e quindi anche di valutare se sia meglio reinvestire gli avanzi o invece accantonarli in vista di previsti maggiori oneri per l'anno successivo.

7. - Mi pare opportuno ribadire anche in questa occasione un punto che giudico di rilevante importanza.

Le norme che stanno per entrare in vigore riguardano tutti ma solo i beni appartenenti agli enti benefici, cioè alla mensa vescovile, ai benefici parrocchiali, ai benefici canonicali e agli altri benefici comunque denominati. Sono inoltre implicati nelle nuove disposizioni i beni degli enti "chiesa parrocchiale" e, se il Vescovo decide di sopprimerlo, anche dell'ente "chiesa cattedrale": essi sono trasferiti ipso iure ai nuovi enti che nasceranno, precisamente gli enti "parrocchia" e, nel caso di soppressione della chiesa cattedrale, l'ente "diocesi".

Non vengono quindi toccati dalle Norme i beni di altri soggetti, segnatamente quelli dei capitoli cattedrali, delle opere diocesane per la diffusione e preservazione della fede, delle fondazioni di culto, delle confraternite, delle fabbricerie, degli istituti di vita consacrata.

La diversità di trattamento riservata alle richiamate categorie di enti deriva necessariamente dal fatto che la Commissione paritetica, che ha predisposto le

Norme, era competente a provvedere soltanto in merito ai beni che direttamente o indirettamente riguardavano gli impegni finanziari dello Stato e gli interventi del medesimo nella relativa gestione patrimoniale (cf. art. 7, n. 6 dell'Accordo 18 febbraio 1984).

Ciò non toglie, tuttavia, che la logica fondamentale che ha ispirato la riforma del sistema beneficiale chieda di essere in qualche modo estesa agli altri beni ecclesiastici: i valori infatti di solidarietà e di perequazione, di razionalizzazione e di trasparenza amministrativa, di stile ecclesiale di gestione, ecc., dovrebbero ispirare anche i rapporti tra gli altri enti, in special modo tra gli enti diocesani. Già in altra occasione si è avuto modo di ricordare che senza un'adeguata e coraggiosa opera di rinnovamento e di educazione di mentalità e di prassi si rischierà, per esempio, di ritrovare tra qualche anno in capo agli enti "parrocchia" le sperequazioni che sino ad oggi sono state giustamente denunciate in relazione agli enti beneficiari.

Analoga riflessione si dovrebbe svolgere in relazione ai beni dei singoli sacerdoti: le Norme sembrano prendere in considerazione - salve le determinazioni più precise che dovranno essere prese dall'Assemblea dei Vescovi - soltanto i c.d. "bona ministerialia" e non invece i "bona patrimonialia" e i "bona parsimonialia", intesi nel senso della manualistica tradizionale.

Anche a questo proposito bisognerebbe avviare con coraggio una seria riflessione, per ripensare tali categorie alla luce dell'insegnamento conciliare sul ministero e sulla vita del prete, orientando la formazione teologica, spirituale e ascetica dei sacerdoti verso orizzonti di più evangelica condivisione dei beni, onde evitare che la forza innovativa del nuovo sistema di sostentamento finisca per incidere su una parte relativamente poco consistente dei beni che, di fatto, entrano nella disponibilità di ciascun presbitero.

8. - E' noto che per l'attuazione delle Norme, come saranno necessarie disposizioni opportune nell'ambito canonico, così dovrà essere approntato un apposito regolamento civile. Già da tempo il Governo italiano aveva nominata all'uopo una Commissione governativa, della quale aveva chiamato a far parte, nello spirito del n. 7 del Protocollo addizionale all'Accordo del 18 febbraio 1984, due esponenti di parte ecclesiastica, precisamente i proff. Pio Ciprotti e Giorgio Feliciani. A motivo però del lungo ritardo verificatosi nell'iter parlamentare per l'autorizzazione alla ratifica degli Accordi, la Commissione si era sin qui trattenuta dall'affrontare decisamente il merito dei problemi; adesso invece la via è finalmente sgombra, e si sa che la Commissione intende riprendere con lena il proprio lavoro.

Ognuno può immaginare quanto importante sia il compito di detta Commissione, anche se - sarà bene ricordarlo - essa ritiene di avere funzioni esclusivamente regolamentari e non "legislative".

Il Comitato si è preoccupato di svolgere un'accurata riflessione sui punti per i quali è più facilmente prevedibile l'esigenza di qualche chiarificazione o determinazione regolamentare e farà avere quanto prima alla Commissione, sempre nello spirito di amichevole collaborazione che deve animare i rapporti tra Stato

e Chiesa in vista della miglior attuazione degli Accordi di Villa Madama, una "memoria" contenente proprie osservazioni e proposte.

9. - Mi pare giusto, infine, segnalare l'attenzione che il Comitato ha cercato di riservare a una prima necessaria informazione dell'opinione pubblica, e in special modo del clero, circa il nuovo sistema e le nuove prospettive introdotti dagli Accordi in questione.

Ci si è messi volentieri a disposizione delle diocesi per incontri con i sacerdoti; e non posso tacere in proposito un particolare ringraziamento a Mons. Tino Marchi, Presidente della FACI e membro del nostro Comitato, per l'infaticabile zelo con cui si è fatto illustratore della nuova normativa presso i confratelli in ogni parte d'Italia, favorendone una più motivata e serena accoglienza, anche in forza della stima e della fiducia di cui egli ampiamente gode.

Si è favorita la pubblicazione di alcuni articoli su riviste e periodici (in particolare, su "La Rivista del clero italiano" e su "Aggiornamenti Sociali") e ci si è prestati per qualche intervista a periodici di diffusione nazionale.

Infine, tenuto conto del notevole rilievo che aveva avuto sulla stampa, si è condotta una riflessione critica sulla recente inchiesta "Doxa" circa l'atteggiamento degli italiani di fronte al nuovo sistema di finanziamento della Chiesa cattolica; le osservazioni documentate al riguardo sono contenute nell'appunto che è stato unito al materiale distribuito in aula.

**N O T A**

**SU TALUNI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI BENEFICI,  
PARROCCHIE E CHIESE PARROCCHIALI**



PARTE PRIMA

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA  
PER LA FORMULAZIONE DELL'ELENCO DEI BENEFICI ESTINTI

1. - L'art. 28 delle Norme entrate in vigore il 3 giugno 1985, stabilisce che "con il decreto di erezione di ciascun Istituto p.s.c. sono contestualmente estinti la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o **comunque denominati**, esistenti nella diocesi....." e che "con il decreto predetto o con decreto integrativo sono elencati i benefici estinti.....".

E' quindi lasciato alla valutazione del Vescovo diocesano se provvedere all'elencazione dei benefici esistenti nella diocesi estinti per il fatto dell'erezione dell'Istituto diocesano p.s.c., o nel decreto di erezione di questo ente oppure, più tardi e comunque non oltre il 30.9.1986, con uno o più decreti integrativi, cioè facenti riferimento al primo ma distinti da esso e recanti o la stessa data o data diversa.

2. - Si ritiene preferibile che l'elenco dei benefici estinti sia fatto dal Vescovo diocesano con un separato e successivo decreto. Ciò sia per non ritardare l'erezione dell'Istituto p.s.c. fino al giorno in cui gli Uffici di Curia abbiano chiarito tutti i casi dubbi e verificato tutti i documenti necessari, sia per semplificare le formalità di iscrizione dell'Istituto nel Registro delle persone giuridiche, di cui agli artt. 5 e 6 delle Norme stesse.

3. - In tal caso pertanto si potrà procedere come segue:

a) provvedere all'iscrizione nel suddetto Registro delle persone giuridiche (1) del nuovo Istituto diocesano p.s.c. **subito dopo** la pubblicazione sulla Gazzetta

---

(1) Il Registro è aperto presso la Cancelleria del Tribunale civile del Capoluogo della Provincia in cui ha sede la diocesi.

Ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno, che gli conferisce la qualifica di "ente ecclesiastico civilmente riconosciuto".

L'elenco dei documenti da produrre, in applicazione degli artt. 5 delle Norme, 33 Cod. Civ. e 25 Disp. Att. del Cod. Civ., farà oggetto di apposita comunicazione non appena saranno terminati i lavori della Commissione statale incaricata della redazione delle disposizioni di attuazione delle Norme; ad avviso di questo Comitato dovrebbe però essere chiaro fin da ora che - qualora ne sia formulata la richiesta dal Cancelliere preposto all'iscrizione - basterà indicare quale "patrimonio dell'Istituto" quanto appresso: "i patrimoni dei benefici comunque denominati già esistenti nella diocesi, trasferiti di diritto all'Istituto stesso in forza dell'art. 28, comma primo, della Legge n. 222/1985".

b) Procedere alla ordinata elencazione di tutti i benefici, comunque denominati, esistenti nella diocesi e dotati di personalità giuridica civile.

In proposito si tenga presente:

- normalmente si dovrà rintracciare il decreto di riconoscimento civile del beneficio;
- nel caso di beneficio che avesse ottenuto la personalità giuridica prima del 1929 e del quale fosse impossibile reperire il decreto di riconoscimento, si precisa che:
  - \* se il beneficio gode del supplemento di congrua, certamente ha la personalità giuridica;
  - \* se il beneficio non ha il supplemento di congrua, ha certamente personalità giuridica per antico possesso di stato se si può dimostrare che era proprietario di beni prima del 1865;
- è da ricordare che sinonimi di beneficio sono anche altre denominazioni: prebenda, quota prebendale, congrua parrocchiale, prepositura, arcipretura, parrocchia e parroco pro-tempore (secondo la prassi ministeriale), beneficio vicariale, beneficio curato, beneficio semplice, beneficio laicale, mansioneria, ecc.

Tra i benefici "comunque denominati" sarà da recensire anche l'eventuale "patrimonio ecclesiastico" autonomo, di cui al can. 979, 1 del C.I.C. 1917, che costituiva titolo per l'ordinazione e assicurava il sostentamento del presbitero, anche se non ne era precisamente definita la natura;

- un esame degli atti di provenienza della proprietà, se reperibili, o dei titoli equipollenti, potrà aiutare nell'individuazione dell'esistenza e della natura dell'ente proprietario;
- è comunque da ribadire che sono da elencare, sempre che abbiano personalità giuridica civile, anche i benefici eventualmente non congruati, i benefici che non fossero proprietari di alcun bene e i benefici i cui beni siano gravati, in tutto o in parte, da oneri di culto e/o di altra natura, beni che saranno poi ritrasferiti dall'Istituto agli enti indicati dall'art. 29 delle Norme;
- nell'elencazione si abbia cura di precisare per ogni beneficio:
  - \* la denominazione; al riguardo si raccomanda **la più rigorosa completezza** e cioè: sono da includere anche gli enti beneficiari la cui denominazione non valga da sola

a stabilire con certezza il carattere beneficiale; sono da menzionare tutte le denominazioni note di ogni beneficio, per evitare che si verifichino più tardi contestazioni sull'appartenenza dei beni trasferiti (2);

\* la sede dell'ente; sono da specificare il luogo e il CAP e, ove possibile, la via e il numero civico.

c) Predisporre il o i decreti integrativi del Vescovo diocesano aventi per oggetto quanto sopra indicato (denominazioni e sedi dei benefici estinti); tali decreti dovranno essere emanati non oltre il 30 settembre 1986, ma predisposti prudentemente con un certo anticipo, seguendo lo schema offerto in allegato.

In tali decreti non si dovrà trascrivere la lista dei beni già appartenenti ai benefici estinti, in quanto, ai sensi del ricordato art. 28, comma primo, delle Norme **tutto** il patrimonio dei benefici stessi è stato trasferito, **di diritto**, all'Istituto diocesano p.s.c. fin dalla sua erezione.

Sarà opportuno però cogliere l'occasione, già favorita dal censimento, per approntare, per ciascun beneficio estinto, la lista dei beni di cui era proprietario, corredata della relativa documentazione. Tale lista dovrebbe corrispondere a quella delle schede inviate a Roma. Essa servirà per la regolarizzazione di una corretta prassi amministrativa diocesana: la lista con la documentazione in originale dovrà essere infatti custodita presso la Curia diocesana, mentre la lista con la copia della documentazione dovrà essere tenuta presso l'Istituto; il tutto inoltre sarà necessario per procedere alle individuazioni e ai ritrasferimenti di cui all'art. 29, ultimo comma, delle Norme, che saranno da compiere entro il 1989.

---

(2) I beni da assegnare alle diocesi, alle parrocchie e ai capitoli non soppressi saranno poi individuati e ritrasferiti con provvedimento del Vescovo diocesano (art. 29 u.c. delle Norme).

PARTE SECONDA

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA  
PER LA DETERMINAZIONE DELLA SEDE  
E LA DENOMINAZIONE DELLE PARROCCHIE

L'art. 29, comma primo, delle Norme stabilisce che il Vescovo diocesano determini con suo provvedimento, entro il 30 settembre 1986, la sede e la denominazione delle parrocchie costituite nella sua diocesi a norma dell'ordinamento canonico.

Va subito detto che tale ordinamento:

- nel can. 515, § 1, si definisce essenzialmente la parrocchia "una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore";
- nel can. 518, si precisa che per regola generale la parrocchia è **territoriale**, tale cioè da comprendere tutti i fedeli di un determinato territorio; si prevede però la possibilità che, là dove risulti opportuno, vengano costituite parrocchie anche **personali**, sulla base del rito, della lingua, della nazionalità dei fedeli appartenenti ad un territorio, oppure sulla base di altre precise motivazioni;
- nel can. 515, § 3, si stabilisce che ogni parrocchia eretta legittimamente acquista personalità giuridica canonica "ipso jure", cioè per il diritto stesso, indifferentemente se sia di carattere territoriale o di carattere personale. La "territorialità", infatti, e la "personalità", essendo nella fattispecie soltanto due modi distinti di esistere di una stessa realtà sostanziale, la parrocchia, si configurano rispetto ad essa come elementi integranti, ma accidentali, comunque insufficienti a mutare l'unica e originaria sua natura.

Solo di passaggio vale notare che tale nozione di parrocchia differisce da quanto detto nel can. 216 del vecchio codice, che individuava, invece, la parrocchia solo come una parte territoriale della diocesi.

Inoltre è bene ricordare che secondo il Concordato del 1929 la parrocchia non aveva civilmente personalità giuridica, l'aveva solo il Beneficio parrocchiale, per dire subito, invece, che con le nuove Norme la parrocchia avrà civilmente personalità

giuridica secondo la nozione indicata dai citati cann. 515 e 518 del nuovo Codice.

Infatti il provvedimento del Vescovo diocesano di cui all'art. 29, comma primo, delle Norme, sarà civilmente riconosciuto in forza del succitato art. 29, comma secondo e terzo, delle stesse Norme.

E' necessario, quindi, approntare quanto prima nelle singole diocesi un piano organico tendente alla formulazione di un elenco di parrocchie da confermare o da erigere o da modificare o da sopprimere.

E' da tenere presente, però, che a norma del can. 515, § 2, il Vescovo non può varare tale piano "nisi audito Consilio praesbyterali".

Si suggerisce pure l'opportunità che il Vescovo senta anche i rispettivi vicari foranei e, se lo crede, altri sacerdoti e laici, per favorire, a norma del can. 374, § 2, la cura pastorale mediante un'azione comune.

Si segnala, inoltre, che l'autorità civile non potrà entrare nel merito del piano né delle singole decisioni; formalizzerà soltanto i rispettivi provvedimenti, che le saranno presentati dal Vescovo entro e non oltre il 30 settembre 1986, perché abbiano efficacia civile.

E', in verità, una novità anche questa, che ha una notevole importanza e rilevanza. E' occasione unica e preziosa riservata all'autorità ecclesiastica di disporre con facilità, e come meglio crede, circa l'erezione, la soppressione e la modificazione delle parrocchie, le quali avranno personalità giuridica civilmente riconosciuta quasi automaticamente, senza che l'autorità statale, come detto, entri nel merito, per una sana e proficua vita pastorale della diocesi.

Tale occasione non deve essere assolutamente sprecata.

La necessità di formulare l'elenco delle parrocchie ai fini del conferimento della personalità giuridica civile offre infatti l'occasione al Vescovo per riconsiderare, anche e soprattutto sotto il profilo pastorale, il numero delle parrocchie esistenti nella diocesi.

A) Il nuovo Codice di diritto canonico non offre particolari indicazioni a proposito dei criteri cui il Vescovo si deve ispirare per determinare estensione, struttura e quindi numero delle parrocchie. I testi di riferimento restano dunque il Concilio Vaticano II (C.D., 32) e la legislazione e gli orientamenti successivi e applicativi (M.P. *Ecclesiae Sanctae*, 1, 21, 1; Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Ecclesiae imago*, nn. 174-179).

Il criterio fondamentale che deve presiedere alla configurazione e costituzione delle parrocchie non è di tipo estrinseco (tradizione, patrimonio, prestigio, attaccamento delle popolazioni, pressioni dell'autorità civile, ecc.) ma di natura teologico-pastorale: è la "salus animarum" (C.D., 32).

B) Questo criterio può portare tanto a dividere le parrocchie troppo vaste quanto ad unire tra loro quelle troppo piccole (cf. E.S. 1, 21, 1). Per la situazione

italiana, sarà da sottolineare soprattutto la seconda ipotesi, per la quale il M.P. **Ecclesiae sanctae** stabilisce: "nimis parvas paroecias, quantum res postulat et sinunt rerum adiuncta, in unam redigere oportet" (ivi) (3).

C) Tra le "rerum adiuncta" sarà da considerare indubbiamente anche l'estinzione del beneficio parrocchiale e il venir meno dell'assegno supplementare di congrua: se fino ad oggi, e nonostante la grave penuria di clero, molte piccole parrocchie erano state mantenute in essere perché c'era un beneficio, che dava un reddito sia pur scarso, e perché in tal modo rimaneva acceso un titolo per usufruire dell'intervento finanziario dello Stato - quale che fosse poi, in concreto, il modo con cui si provvedeva alla cura d'anime -, d'ora in poi non potrà più essere così.

Con l'erezione dell'Istituto diocesano p.s.c. i benefici infatti di estingueranno, e a far data dal 1° gennaio 1987 lo Stato non erogherà più gli assegni di congrua. Gli Istituti (diocesano e centrale) che subentreranno nel compito di provvedere, a titolo integrativo, al sostentamento del clero non potranno ovviamente fare riferimento a titolarità meramente formali e quindi le coperture di uffici più o meno fittizie non saranno riconosciute quando si dovrà accertare la reale configurazione del servizio svolto dal sacerdote in favore della diocesi

---

(3) A titolo di documentazione si richiamano i dati emersi dalla ricerca socio-statistica elaborata per il Convegno C.E.I. sulle Norme direttive "Postquam Apostoli" (Marzo 1982).

Risulta che delle 28.618 parrocchie italiane il 34% è costituito da microparrocchie (9.731 parrocchie con meno di 500 abitanti), il 62,9% da parrocchie medie (circa 18.000 parrocchie che hanno da 500 a 10.000 abitanti) e il 3,1% da grandi parrocchie (876 parrocchie con oltre 10.000 abitanti).

Emerge così una situazione di grave squilibrio: le microparrocchie, che rappresentano il 34% di tutte le parrocchie, servono solo il 3,8% della popolazione italiana, mentre le grandi parrocchie, che sono solo il 3,1% delle parrocchie italiane, servono il 20,6% della popolazione.

Il fenomeno delle microparrocchie è clamoroso in alcune regioni dove esse superano il 50% delle parrocchie esistenti (Umbria, Liguria, Toscana, Marche, Emilia Romagna).

Un altro dato significativo riguardante queste piccole parrocchie è costituito dal numero medio di abitanti che è di 222 persone. Ciò significa che un numero considerevole di esse è ben lungi dal raggiungere i 500 abitanti.

P.G. COLOMBO, **Una migliore distribuzione del clero per la collaborazione pastorale tra le Chiese particolari. Analisi socio-statistica della situazione italiana. Persone e strutture al 31 dicembre 1980**; Convegno C.E.I. su "Postquam Apostoli", Roma, 1-3 marzo 1982. Pubblicata in Il Regno Documenti (1982) 11, 373-383.

D) I testi del magistero pastorale della Chiesa offrono però alcune indicazioni ulteriori, soprattutto in chiave positiva:

a) quanto ai criteri generali che dovrebbero presiedere alla costituzione delle parrocchie, è bene vedere il direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Ecclesiae imago" al n. 176, 1° e 2° capoverso;

b) per quanto riguarda "le dimensioni del territorio e della popolazione della parrocchia, non è possibile stabilire un criterio unico valevole per tanta diversità di luoghi e di situazioni umane; sembra tuttavia che si possa riconfermare il criterio già collaudato dall'esperienza e quindi meritevole di essere seguito con ogni impegno, e cioè che l'estensione e la popolazione della parrocchia siano tali che consentano una sufficiente assistenza pastorale, ossia una mutua conoscenza e collaborazione tra il pastore e i suoi ausiliari nel ministero, da una parte, e il gregge dall'altra, nonché una diretta e continua cura delle anime; questa infatti è senza dubbio l'esigenza fondamentale per la vita di una comunità ecclesiale" (E.I., n. 176, 3° capoverso);

c) circa le parrocchie delle grandi città, si veda E.I., n. 175;

d) circa le piccole parrocchie si consideri invece con particolare attenzione quanto E.I., n. 179, 2° capoverso dice con speciale riferimento al problema della sufficienza delle strutture pastorali: "il Vescovo considererà come di tipo ottimale quella parrocchia:

- che abbia una giusta dimensione di territorio e di popolazione, cioè né troppo grande né troppo piccola;
- che sia provvoluta del parroco e di almeno un altro presbitero, possibilmente facenti vita comune;
- nella quale i laici, con responsabilità propria, abbiano parte nel consiglio pastorale parrocchiale e dirigano le opere di apostolato ad essi pertinenti;
- dove fioriscano e funzionino bene le associazioni parrocchiali, specialmente quelle raccomandate dai Sommi Pontefici o dalla Conferenza Episcopale;
- dove, infine, tra gli strumenti di apostolato non manchino certi tipi di scuole, come ad esempio le scuole di catechismo, una scuola materna, una sede per incontri della gioventù, un centro per l'assistenza caritativa e sociale e per l'apostolato familiare, una biblioteca, e tutta una rete organizzativa che tenda a penetrare capillarmente nei vari ambienti e gruppi della popolazione, con diversità di compiti e di forme associative ma sempre per l'unico fine comunitario e missionario della Chiesa".

Appare del tutto evidente che i criteri indicati sono di tipo ottimale e che, per la natura stessa del documento, destinato a tutta la Chiesa, non possono essere rigidamente applicati alla situazione italiana nella sua generalità, essendo questa segnata da tratti di marcata "specialità" a motivo delle condizioni geografiche, storico-culturali e socio pastorali del Paese.

Tuttavia si tratta pur sempre di criteri autorevoli, che indicano una linea di tendenza dell'attuale magistero pastorale della Chiesa e che perciò dovrebbero essere assunti come guida per un coraggioso ripensamento della complessa e delicata materia delle piccole parrocchie.

PARTE TERZA

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA  
PER LA FORMULAZIONE DELL'ELENCO DELLE CHIESE PARROCCHIALI ESTINTE  
E PER GLI EFFETTI CONSEGUENTI

L'art. 30, comma 1, 2, 3 e 4 delle Norme stabilisce che con l'acquisizione della personalità giuridica civile da parte della parrocchia, a norma dell'art. 29 delle stesse Norme, l'ente chiesa parrocchiale, ove esistente, si estingue, perdendo la sua personalità giuridica civile.

Giova qui ricordare che le norme canoniche riguardanti le chiese in genere sono contenute nei cann. 1214 - 1222 del nuovo codice.

Essi non dichiarano esplicitamente che le chiese hanno personalità giuridica canonica, sibbene la suppongano, e ciò si evince soprattutto dal can. 1215, § 2. Questo canone stabilisce che nessuna chiesa si costruisca senza espresso consenso scritto del Vescovo diocesano, consenso che il Vescovo stesso subordinerà al verificarsi, tra le altre, della seguente condizione: l'esistenza di mezzi necessari alla sua costruzione e all'esercizio del culto divino. Ciò postula inevitabilmente la necessità di dotare questa realtà (chiesa) di beni per la sua vita; ma per possedere e gestire tali beni si deve supporre che la chiesa sia implicitamente eretta in persona giuridica canonica.

Con maggior sicurezza la possibilità che una chiesa sia riconosciuta canonicamente come ente si evince ora dall'art. 11 delle Norme, che è anche fonte di diritto canonico.

Più esplicito, invece, era il vecchio codice, che al can. 99 afferma apertamente che la Chiesa era persona "morale", sinonimo di persona giuridica canonica.

Il Concordato del 1929, a sua volta, ammetteva il riconoscimento civile delle chiese solo quando vi era il presupposto di un edificio o di un ambiente destinato al culto e aperto al pubblico.

Al presente, dunque, possiamo dire che delle chiese esistenti, parrocchiali e non parrocchiali, tutte presuntivamente aventi la personalità giuridica canonica, alcune hanno anche il riconoscimento della personalità giuridica civile, altre no.

Ora quando all'art. 30 delle Norme si parla di estinzione di chiese ci si riferisce esplicitamente solo alle chiese parrocchiali con personalità giuridica civile certa e



non alle chiese non parrocchiali anche esse con personalità giuridica certa.

A norma del succitato art. 30 la estinzione delle Chiese parrocchiali avviene "ipso jure".

L'elenco, poi, delle chiese parrocchiali estinte, di cui all'art. 30, comma secondo, deve essere allegato al provvedimento (elenco parrocchie) del Vescovo diocesano di cui all'art. 29, comma primo.

Detto elenco delle chiese parrocchiali estinte, da comunicarsi dal Vescovo diocesano, secondo l'art. 30, comma secondo, delle Norme al Ministro dell'Interno con un solo ed unico suo provvedimento, deve contenere il nome e la indicazione della sede di ogni chiesa parrocchiale.

A norma dello stesso art. 30, comma quinto, l'eventuale soppressione dell'ente chiesa cattedrale ivi prevista avviene solo qualora l'autorità ecclesiastica adotti il relativo provvedimento canonico.

Per tutti gli altri adempimenti, poi, relativi a detta soppressione si applicano le disposizioni dei commi I, II, III e IV dello stesso art. 30 delle Norme.

E' da ricordare che le chiese parrocchiali estinte sono solo quelle che certamente avevano personalità giuridica civile o per decreto di riconoscimento del Capo dello Stato o per antico possesso di stato dichiarato o presunto, (quelle cioè che erano proprietarie e amministravano beni prima del 1865).

E' opportuno, inoltre, notare che se nella compilazione del suddetto elenco ci si trovasse dinanzi ad intestazioni catastali di chiese parrocchiali, nella cui partita è inserito l'edificio chiesa parrocchiale con o senza eventuali altri beni, è consigliabile l'inserimento di tali chiese nell'elenco.

Lo stesso dicasi per eventuali dizioni catastali quali "fabbriceria della chiesa parrocchiale di...", quando si è certi della avvenuta soppressione della fabbriceria stessa.

L'effetto conseguente l'estinzione di chiese parrocchiali e l'eventuale soppressione della chiesa cattedrale consiste nel trasferimento di diritto dei beni della chiesa parrocchiale all'ente Parrocchia e di quelli della chiesa cattedrale all'ente Diocesi.

Si potrebbe infine dare il caso che nell'elenco delle parrocchie formulato dal Vescovo non venga compresa una parrocchia attualmente esistente, avverrebbe in ogni modo l'estinzione "ipso jure" della chiesa parrocchiale e i beni di quest'ultima sarebbero trasferiti alla Parrocchia entro il cui territorio si verrà a trovare la chiesa in questione.

Da quanto esposto appare chiaro che la nuova normativa concordataria, in quanto all'estinzione di preesistenti enti ecclesiastici: mense vescovili, benefici parrocchiali, benefici canonicali, chiese parrocchiali, chiese cattedrali e al trasferimento dei loro patrimoni ai nuovi enti erigendi: Istituto Diocesano per il sostentamento del clero, Diocesi e Parrocchie, pone un distinto ed inequivocabile rapporto di riferimento tra gli enti beneficiari estinti e l'istituendo Istituto diocesano p.s.c., da una parte, e tra le chiese cattedrali e parrocchiali e le erigende diocesi e

parrocchie, dall'altra.

Tale duplice filone in linea di successione giuridica chiarisce e stabilisce che, a norma dell'art. 28, comma quarto, gli I.D.S.C. succedono ai benefici estinti (mensa vescovile, benefici parrocchiali, benefici canonicali, ecc.) in tutti i rapporti attivi e passivi e che, a norma dell'art. 30, comma primo, le parrocchie succedono solo alle chiese parrocchiali estinte, ove esistenti, in tutti i rapporti attivi e passivi, nonostante possa poi verificarsi il caso del ritrasferimento dall'I.D.S.C. a talune di esse di beni onerati già appartenenti al rispettivo beneficio parrocchiale all'estinto.

Ciò spiega anche perché gli elenchi dei benefici estinti sono collegati per provvedimento unico o per provvedimento integrativo solo al decreto di erezione dei singoli I.D.S.C., mentre gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte sono collegati solo ai provvedimenti di costituzione delle parrocchie.

In ultimo, per comodità e per opportuna uniformità, si allega alla presente nota uno schema di decreto per l'elenco delle parrocchie da indicare e delle chiese estinte.

**BOZZE DECRETI**

- Decreto elenco benefici estinti
  
- Decreto elenco parrocchie
  
- Decreto elenco chiese parrocchiali estinte

(Bozza decreto elenco chiese parrocchiali estinte)

(Nome) \_\_\_\_\_

Vescovo della Diocesi di \_\_\_\_\_

Visto il nostro precedente decreto del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ con il quale è stato determinato l'elenco delle parrocchie della nostra diocesi;

visto l'art. 30 delle Norme sugli enti e sui beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985;

**decretiamo**

A. - l'elenco delle chiese parrocchiali estinte nella nostra diocesi è il seguente:

1. Chiesa parrocchiale di S. Rosalia sita in: C.A.P. \_\_\_\_\_, Frazione e Comune \_\_\_\_\_ Via e numero civico (se noti) \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

B. - il presente decreto, ai sensi dell'art. 30 delle citate Norme (Legge n. 222/1985 della Repubblica Italiana) sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per l'emanazione del decreto che priva le singole chiese (cattedrale o parrocchiali) della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.

Dal Palazzo Vescovile, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

firma

N.B. Qualora il Vescovo decida di sopprimere la Chiesa cattedrale, indicarla nel corpo del presente decreto.

(Bozza decreto elenco parrocchie)

(Nome) \_\_\_\_\_

Vescovo della Diocesi di \_\_\_\_\_

Visto l'art. 29, comma primo, delle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985;

avendo definito la sede e la denominazione delle parrocchie della nostra diocesi;

**decretiamo**

A. - l'elenco delle parrocchie della nostra diocesi, le loro denominazioni e sedi sono le seguenti:

1. Parrocchia di S. Biagio, sita in: C.A.P. \_\_\_\_\_, Frazione e Comune  
\_\_\_\_\_ Via e numero civico (se noti)

2. Parrocchia di \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

B. - il presente decreto, ai sensi dell'art. 29 delle citate Norme (Legge n. 222/1985 della Repubblica Italiana) sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento della personalità civile a ciascuna delle suddette parrocchie.

Dal Palazzo Vescovile, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
firma

(Bozza decreto elenco benefici estinti)

(Nome) \_\_\_\_\_

Vescovo della Diocesi di \_\_\_\_\_

Visto il nostro Decreto del \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, con il quale abbiamo eretto nella nostra diocesi l'Istituto per il sostentamento del Clero, approvandone lo Statuto;

considerato che a partire da tale data i benefici, comunque denominati, esistenti in diocesi si sono estinti;

visto l'art. 28, comma secondo, delle Norme sugli enti e i beni ecclesiastici entrate in vigore il 3 giugno 1985, con il presente provvedimento integrativo,

**decretiamo**

A. - l'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali (vicariali, curati o comunque denominati) esistenti nella nostra diocesi, estinti unitamente alla nostra mensa vescovile in data \_\_\_\_\_, è il seguente:

1. Mensa vescovile della diocesi di \_\_\_\_\_ con sede in:  
C.A.P. \_\_\_\_\_, Città \_\_\_\_\_ Via e numero civico  
(se noti) \_\_\_\_\_

2. Beneficio (capitolare, parrocchiale, vicariale ecc.) di S. Pietro, (noto anche quale Prebenda di San Pietro o altra denominazione) con sede in:

C.A.P. \_\_\_\_\_, Frazione e Comune \_\_\_\_\_  
Via e numero civico (se noti) \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

B. - ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 22 delle Norme citate in premessa (Legge n. 222/1985 della Repubblica Italiana), il presente decreto sarà trasmesso al Ministro dell'Interno per il riconoscimento civile.

Dal Palazzo Vescovile, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma

**BOZZA REGOLAMENTO DEL  
CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI**





- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;
- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

### Art. 3

#### Composizione

Il C.P.A.E. è composto dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dai Vicari parrocchiali e da almeno tre fedeli (sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi, religiose e laici) (\*), nominati dal Parroco, sentito il parere del Consiglio Pastorale o, in sua mancanza, di persone mature e prudenti; i consiglieri devono essere eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia. I loro nominativi devono essere comunicati alla Curia Diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.

I membri del C.P.A.E. durano in carica tre anni (o cinque anni) e il loro mandato può essere rinnovato.

Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.

### Art. 4

#### Incompatibilità

Non possono essere nominati membri del C.P.A.E. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità e quanti hanno in essere rapporti economici con la Parrocchia.

---

(\*) Si raccomanda di mantenere il numero dei Consiglieri in una proporzione ragionevole rispetto al numero dei componenti la comunità parrocchiale.

**Art. 5**

**Presidente del C.P.A.E.**

Spetta al Presidente:

- a) la convocazione e la presidenza del C.P.A.E.;
- b) la fissazione dell'ordine del giorno di ciascuna riunione;
- c) la presidenza delle riunioni.

**Art. 6**

**Poteri del Consiglio**

Il C.P.A.E. ha funzione consultiva non deliberativa. In esso tuttavia si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della Parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il Parroco ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, non se ne discosterà se non per gravi motivi e ne userà ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della Parrocchia.

Ferma resta, in ogni caso, la legale rappresentanza della Parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532.

**Art. 7**

**Riunioni del Consiglio**

Il C.P.A.E. si riunisce almeno una volta al trimestre (oppure una volta al quadrimestre), nonché ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta a quest'ultimo richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Alle riunioni del C.P.A.E. potranno partecipare ove necessario, su invito del Presidente, anche altre persone in qualità di esperti.

Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 8

**Vacanza di seggi nel Consiglio**

Nei casi di morte, di dimissioni, di revoca o di permanente invalidità di uno o più membri del C.P.A.E., il Parroco provvede, entro quindici giorni, a nominarne i sostituti. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

Art. 9

**Esercizio**

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio, sarà sottoposto dal Parroco al Vescovo diocesano.

Art. 10

**Informazioni alla comunità parrocchiale**

1a formula

Il C.P.A.E. presenta annualmente al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla comunità parrocchiale il rendiconto sulla utilizzazione delle offerte ricevute dai fedeli (can. 1287), indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

2a formula

Il C.P.A.E. presenta al Consiglio Pastorale Parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio nonché il rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

**Art. 11**

**Validità delle sedute e verbalizzazione**

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

I verbali del Consiglio, redatti su apposito registro devono portare la sottoscrizione del Parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

**Art. 12**

**Rinvio a norme generali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.

**BOZZA DI RENDICONTO  
BILANCIO PARROCCHIALE**

(Bozza)

Diocesi di .....

**R E N D I C O N T O**

(a norma del can. 1284 § 2 n. 8)

della Parrocchia di .....

in ..... per l'anno .....

approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici il .....

N.B. - Il rendiconto deve essere presentato, in doppia copia, entro il 31 marzo di ogni anno al Vescovo diocesano.

ENTRATE	NOTE DEL COMPILATORE	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO
AVANZO DI CASSA DELLA GESTIONE DELL'ANNO PRECEDENTE ..... L. ....		
RENDITA DA TITOLI (rendita pubblica, BOT, CCT, obbligazioni, azioni ecc.) ..... L. ....		
FITTO FABBRICATI a) unità immobiliari uso abitazione N..... L. .... b) unità immobiliari altri usi N..... L. ....		
TERRENI (superficie ettari .....) Reddito annuo (o equivalente valore delle derrate) ..... L. ....		
CANONI, LIVELLI E CENSI (in generi o in denaro) ..... L. ....		
OFFERTE in occasione di : Battesimi ..... L. .... Cresime ..... L. .... Matrimoni ..... L. .... Funerali ..... L. .... Benedizione delle famiglie ..... L. ....		
QUESTUE FUORI CHIESA (importo lordo) ..... L. ....		

Segue entrate

QUESTUE IN CHIESA (cassette fisse, mobili, ecc.) .....	L. ....	
QUESTUE per funzioni o feste speciali della Parrocchia .....	L. ....	
OFFERTE IN DENARO .....	L. ....	
ATTIVITA' PARROCCHIALI (cinema, bar, pesche di beneficenza, stampa cattolica, vendita cartoline e simili, ecc.)		
reddito netto .....	L. ....	
RICAVATO CANDELE votive (importo lordo) .....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
<b>Totale delle Entrate</b>	<b>L. ....</b>	
Entrate totali scuola materna parrocchiale (o altre attività scolastiche) .....	L. ....	



U SC I T E	NOTE DEL COMPILATORE	OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO
MANUTENZIONE ORDINARIA (Chiesa, Canonica e altre proprietà immobiliari)..... L. ....		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA (Chiesa, Canonica e altre proprietà immobiliari; debitamente autorizzata in data ..... )..... L. ....		
PAGAMENTI SU DEBITI DILAZIONATI (data autorizzazione relativa ..... ) L. ....		
RATE AMMORTAMENTO MUTUI (data autorizzazione relativa ..... ) L. ....		
ACQUISTO mobili, paramenti, ecc..... L. ....		
IMPOSTE E TASSE:		
Irpeg ..... L. ....		
Ilor ..... L. ....		
Altre ..... L. ....		
ASSICURAZIONI (incendio-furto-RC terzi) L. ....		
CANONI e/o LIVELLI PASSIVI ..... L. ....		
SPESE per questue fuori chiesa ..... L. ....		
LEGATI Passivi e		
ADEMPIMENTO S. Messe ..... L. ....		
SPESE ordinarie di culto (ostie, vino, cera, ecc.) ..... L. ....		
SPESE per predicazioni, funzioni, integrazione offerte S. Messe ..... L. ....		
REMUNERAZIONE AL PARROCO ..... L. ....		
REMUNERAZIONE AI VICARI PARROCCHIALI ..... L. ....		

Segue uscite

STIPENDI netti al personale (sacrestano, organista, ecc.) .....	L. ....	
RITENUTE FISCALI .....	L. ....	
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (Inps, Usl, Inail, ecc.) .....	L. ....	
SPESE acqua, gas, luce elettrica e riscaldamento (Chiesa, Canonica per Parroco e Vicari parrocchiali .....	L. ....	
SPESE per mantenimento locali uso pasto- rale (oratorio, patronato, aule catechisti- che, ecc.) .....	L. ....	
ONERI PER ATTIVITA' PARROCCHIALI (cinema, bar, ecc.) perdita netta .....	L. ....	
MACCHINE PER UFFICIO E CANCELLE- RIA .....	L. ....	
SPESE VARIE .....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
.....	L. ....	
<b>Totale delle uscite</b>	<b>L. ....</b>	
Uscite totali scuola materna parrocchiale (o altre attività scolasti- che) .....	L. ....	

NUMERO DEI					
Parrocchiani	Battesimi	Matrimoni	Defunti		
			Parrocchia	Ospedale	Totale

<b>SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE (o altre attività scolastiche)</b>	
Entrate totali L. _____	Uscite totali L. _____

<b>Rendiconto Sante Messe</b>		
Sante Messe fondate	N. _____	L. _____
Sante Messe manuali	N. _____	L. _____
Totale S. Messe	N. _____	L. _____
S. Messe portate in Curia		
in data _____	N. _____	L. _____

<b>N.B. - Il Debito della Parrocchia al 1° gennaio era di</b>	<b>L.</b>	_____
<b>Variazioni in aumento .....</b>	<b>L.</b>	_____
<b>Variazioni in diminuzione .....</b>	<b>L.</b>	_____
<b>Rimane al 31 dicembre .....</b>	<b>L.</b>	_____

**RIEPILOGO**

<b>Entrate</b>	<b>L.</b>	_____
<b>Uscite</b>	<b>L.</b>	_____
<b>Saldo netto</b>	<b>L.</b>	_____

**Data** \_\_\_\_\_

**Il Parroco**

\_\_\_\_\_  
**I Membri del Consiglio per gli Affari Economici**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_